

		Sent. n. 134/2026/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Vittorio Raeli	Presidente	
	Alberto Rigoni	Consigliere relatore	
	Marco Catalano	Consigliere	
	ha pronunciato la seguente		
		SENTENZA	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46734/R del registro di Segreteria, proposto		
	dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:		
	CORTESE Emanuele, nato a Napoli il 25.08.1988, c.f. CRTMNL88M25F839F,		
	rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Chianese del Foro di Napoli, con		
	domicilio eletto presso il suo studio legale in Napoli, via F. Crispi n. 72, come da		
	procura in calce alla memoria di costituzione;		
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;		
	Uditi, all'udienza del 15 luglio 2026, con l'assistenza del segretario dott. Salvatore		
	Castelli, il relatore Cons. Alberto Rigoni e il Pubblico Ministero nella persona del		
	S.P.G. Salvatore Antonio Sardella, mentre nessuno era presente per la parte costituita;		
		FATTO	
	Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in		
	giudizio Cortese Emanuele davanti alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale		
	Emilia-Romagna, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale, nei		
		1	

confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIMIT), per la complessiva somma di euro 21.152,18 oltre rivalutazione monetaria dal depauperamento dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali fino all'effettivo pagamento, nonché alle spese di giudizio.

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (SA) ha inviato alla Procura contabile le richieste di rinvio a giudizio nei proc. pen. nn. 407/2019 e 1778/2021 a carico di oltre cinquecento imputati per i reati previsti e puniti dagli artt. 476, comma 2 e 640, comma 2 c.p.

Le condotte delittuose per le quali la predetta Procura della Repubblica ha esercitato l'azione penale, emerse all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria, afferivano all'emissione, da parte dell'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), di centinaia di falsi diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità, utilizzati dagli interessati per accedere alle graduatorie di III fascia del personale A.T.A. e/o a quelle relative ai docenti in ambito scolastico, nonché di decine di diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento di sostegno.

Da quanto si evince dall'inchiesta penale, il convenuto Cortese Emanuele presentava richiesta di inserimento nelle graduatorie per il triennio scolastico 2017-2019 del personale A.T.A. III fascia autocertificando, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso del diploma di operatore dei servizi sociali conseguito nell'anno scolastico 2012/2013, sessione agosto 2013, presso l'Istituto Passarelli di San marco di Castellabate (SA), rilasciato il 10.10.2014 con il punteggio di 100/100.

La Procura attrice afferma che il Cortese aveva rivestito incarichi di collaboratore scolastico presso l'I.C. Giovannino Guareschi di San Secondo Parmense (PR) dal 24.09.2018 al 30.06.2019 e presso il Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma dal 20.09.2019 al 30.06.2020 e dal 11.09.2020 al 31.03.2021.

L'ultimo rapporto di lavoro è cessato il 1.04.2021 a causa della risoluzione anticipata del rapporto ad opera del Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma.

Cortese Emanuele ha percepito per le menzionate supplenze la somma lorda complessiva di euro 42.304,35 lordi.

Dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (SA) sarebbe emerso che il titolo di studio in possesso del convenuto risulta falso, in quanto riporta una matricola (n. 109713/2012) che non poteva essere ricondotta all'Istituto Passarelli, e che le prove d'esame per il conseguimento di detto titolo non si sarebbero mai tenute, in quanto la totalità dei commissari d'esame interpellati ha negato di aver preso parte a detta attività.

La Procura Regionale riferisce che la matricola asseritamente attribuita al Cortese in realtà farebbe capo ad un altro istituto scolastico, l'Istituto Statale "Pittoni" di Pagani (SA).

La vicenda culminava con la rideterminazione del punteggio attribuito a Cortese Emanuele, la sua esclusione dalle graduatorie A.T.A. e la cessazione del rapporto di lavoro.

All'esito delle indagini la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) chiedeva in data 12.04.2022 il rinvio a giudizio del convenuto, in concorso con altri, per i reati di cui agli artt. 110 e 476 c.p. perché formava un atto falso quale il diploma scolastico apparente emesso in data 4.10.2013 dall'Istituto Passarelli, e di cui agli artt. 110 e 640 comma 2, n. 1, c.p. per essere stato inserito in una graduatoria pubblica attestando falsamente il possesso di un titolo di studio inesistente procurandosi l'ingiusto vantaggio di aver ottenuto incarichi di supplenza presso gli istituti dell'Emilia Romagna, indicati in precedenza.

Si costituiva in giudizio Cortese Emanuele con il patrocinio dell'Avv. Domenico Chianese del Foro di Napoli.

Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difformità dall'invito a dedurre.

Chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale a carico del convenuto Cortese Emanuele, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

Proponeva istanza di rimessione alla CEDU sulla questione relativa all'esclusione della controdeduzione su prove richieste dall'accusa in giudizi non penali.

Il convenuto eccepiva l'inesistenza del dolo in quanto dall'esame oggettivo degli elementi raccolti dalla Procura di Vallo della Lucania (SA) sarebbe possibile desumere che il titolo di qualifica non sia valido ma non certamente che il Cortese fosse a conoscenza della falsità della pergamena e che, con dolo, abbia indicato in domanda il titolo conseguito sapendo fosse viziato.

Afferma l'insussistenza del danno in quanto il Cortese ha sempre adempiuto ai suoi compiti in modo diligente e puntuale, senza mai ricevere un richiamo, un'ammonizione, una contestazione che possa indurre a credere che la prestazione svolta non fosse all'altezza degli standard qualitativi richiesti.

All'udienza del 15.07.2026 la Procura Regionale si è riportata alle conclusioni formulate con l'atto di citazione, mentre nessuno è comparso per la parte convenuta costituita in giudizio.

DIRITTO

La Sezione rileva che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, considerando il rapporto di servizio instaurato dalla convenuta con l'Amministrazione scolastica danneggiata, ovvero il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il rapporto di servizio, nel caso di specie, consegue, infatti, al rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché contrattualizzato e a tempo determinato,

disciplinato nei vari contratti stipulati dal convenuto con gli istituti scolastici pubblici dell'Emilia-Romagna, a fronte dell'inserimento di Cortese Emanuele nelle graduatorie a ciò dedicate.

Va inoltre respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, stante l'autonomia delle giurisdizioni di cui all'art. 106 c.g.c.

Quanto alla richiesta di rimessione alla CEDU, parte convenuta chiede sia data la possibilità di controdedurre, ma non indica quali siano gli articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che si ritengono violati nella fattispecie. Detta indicazione è necessaria ai fini dell'eventuale ammissibilità del ricorso avanti alla CEDU (art. 47 Reg. CEDU), e pertanto la sua assenza non può consentire la trasmissione degli atti stante l'evidente inammissibilità.

In merito all'elemento soggettivo, ritiene questa Corte che si sia raggiunta la prova del dolo, nonostante la spiegata difesa.

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (SA) evidenzia come il convenuto avrebbe ottenuto la pergamena n. 109713/2012 nella sessione di agosto del 2023, sessione che non si sarebbe tenuta in quanto la totalità dei membri della commissione indicata nei registri degli esami rinvenuti e sequestrati ha escluso di avervi mai partecipato e ha disconosciuto la firma apposta sui verbali.

Se, quindi, il diploma lo ha ottenuto in una sessione mai tenuta, il convenuto era a conoscenza della falsità dell'atto.

A conforto di questa versione dei fatti, il Ministero competente conferma che non è stata fatta richiesta da parte dell'Istituto Passarelli di effettuazione di una sessione speciale per l'anno scolastico 2012/2013.

Pertanto, non solo sussiste l'elemento soggettivo del dolo, ma esso si rileva decisivo

per le seguenti ulteriori considerazioni.

Sul punto illuminante è la motivazione della sentenza 552 del 2025 del Tribunale di Salerno, sezione lavoro, che in una fattispecie analoga ha così affermato:

“Tale considerazione si trae direttamente dal dato normativo e, in particolare, dal citato art. 8, comma 2, lett. d), del D.M. n. 640/2017, il quale espressamente prevede che le autodichiarazioni mendaci rese all’atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 comportano «l’esclusione degli aspiranti» dalla relativa procedura e la caducazione di tutti i conseguenti atti assunti dall’amministrazione.

È perciò destituita di qualsivoglia fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la dichiarazione non veritiera resa all’atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A. sarebbe stata del tutto irrilevante, dal momento che egli, anche avvalendosi di 10,30 punti, anziché dei 14,40 ingiustamente riconosciuti in suo favore, avrebbe in ogni caso maturato il diritto all’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia ed avrebbe avuto accesso alle nomine scolastiche, anche in considerazione del fatto che moltissimi altri concorrenti, iscritti in graduatoria, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore al suo, avevano del pari conseguito l’impiego in diversi istituti scolastici.

Se infatti la falsità dichiarativa comporta ex lege l’estromissione dall’intera procedura, questo determina di per sé la fuoriuscita dal sistema e la perdita dei benefici conseguiti (iscrizione nella graduatoria e ottenimento dell’impiego), senza alcuna necessità di vagliare il punteggio realizzato tanto dal dichiarante, quanto dagli altri partecipanti alla procedura”.

Infine, va rigettata l’eccezione di inesistenza del danno per aver svolto le funzioni cui era stata destinato il Cortese. Si ritiene, infatti, che, come da orientamento costante

della giurisprudenza contabile, una prestazione lavorativa effettuata in assenza di requisiti (e con dolo in questo caso) è qualitativamente inferiore rispetto a quella analoga prestata da soggetto regolarmente vincitore.

Si tratta di una considerazione fatta propria dal Procuratore Regionale, che ha limitato la sua richiesta risarcitoria al 50 per cento di quanto indebitamente percepito, e quindi in euro 21.152,18. Tale importo va considerato al lordo delle ritenute, per costante giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. SS.RR. N. 13/2021).

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 1.04.2021, ultimo giorno dell'anno di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46734/R del registro di Segreteria, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così decide:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto Cortese Emanuele, in atti generalizzato, al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito della somma di euro 21.152,18 (*ventunomilacentocinquantadue/18*), oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 31.03.2021 fino al deposito della presente sentenza e agli interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.

Condanna il convenuto Cortese Emanuele al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 73,33 (*settantatre/33*).

Sent. n. 134/2026/R

Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2026.

Il Presidente

L'Estensore

Vittorio Raeli

Alberto Rigoni

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 6 agosto 2026

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)